

Al Sig. Sindaco  
SEDE

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
SEDE

p.c. Al Sig. Segretario Comunale  
SEDE

## **INTERROGAZIONE**

### **Premesso che:**

- con decreti del sindaco datati 23/09/2013 è stata rivista la struttura organizzativa dell'Ente e sono stati nominati i responsabili delle aree, intese come unità organizzative di massima dimensione secondo l'art. 6 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- con detti decreti sono state attribuite, mediante incarico esclusivamente fiduciario, a sei dipendenti comunali le funzioni di responsabile di Area;
- nell'ambito della propria competenza di fissare i criteri generali per il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n° 73 del 04/09/2013, si era espresso nel senso di prevedere la nomina dei responsabili delle posizioni organizzative mediante selezione comparativa, sulla scorta della carriera e delle competenze tecniche, seguendo i criteri previsti dal C.C.N.L. del 1999 ovvero attitudini e capacità professionali del dirigente, esperienze e risultati in precedenti funzioni dirigenziali, requisiti culturali posseduti, profilo professionale;
- in precedenza anche la Cisl - Funzione Pubblica, con un documento datato 09/08/2013, aveva invitato l'amministrazione comunale *"ad un confronto ed un dialogo costante sui tanti problemi ed in particolare sulle materie che attengono l'organizzazione e la gestione delle risorse umane dell'Ente"* auspicando inoltre che *"una eventuale revisione della macchina comunale sia frutto del*

*confronto e del coinvolgimento del sindacato, proprio nel rispetto della novellata normativa vigente in materie oggetto di macro-organizzazione e micro-organizzazione”;*

**Considerato che:**

- il Sindaco ha ritenuto di disattendere, sia le indicazioni del Consiglio Comunale, che l’invito di una delle organizzazioni sindacali più rappresentative, preferendo procedere a nomine “*intuitu personae*” ispirate a criteri disomogenei;
- appare, invero, di tutta evidenza che talune scelte hanno determinato la nomina di responsabili di area senza alcuna esperienza nel settore, con l’unico risultato di una probabile penalizzazione in termini di efficienza dei servizi e di risultati futuri;
- alcune funzioni gestionali sono state attribuite anche al Segretario Comunale, circostanza che suscita non pochi dubbi in ordine alla legittimità del provvedimento anche alla luce del fatto che il Segretario riveste il ruolo di presidente dell’O.I.V. e della recente entrata in vigore del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e della legge 6 novembre 2012, n. 190, che individuano il Segretario comunale quale soggetto centrale del sistema dei controlli interni finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile degli atti nonché della prevenzione ed eventuale denuncia del reato di corruzione nelle sue diverse sfaccettature;
- inoltre, con riferimento ad una parte della Dottrina prevalente in materia che adduce, a sostegno della tesi della non esercitabilità di funzioni dirigenziali da parte del segretario, l’abrogazione delle disposizioni che prevedevano l’attribuzione a questo funzionario di alcuni compiti gestionali, quali l’attuazione dei provvedimenti e della responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi (contenuta nell’originaria previsione dell’articolo 52 della legge n. 142/1990, prima delle modifiche introdotte dalla legge 127/1997 e confermate dal d.lgs 267/2000) ed anche, l’avvenuta soppressione da parte del d.lgs 267/2000 della qualifica di funzionario o dirigente pubblico del segretario, si concluderà che non essendo dirigente, il segretario non potrebbe assumere responsabilità di gestione e di risultati, che è propria in via esclusiva dei dirigenti ai sensi dell’art. 107, comma 6, del d.lgs 267 (“*I dirigenti sono direttamente*

*responsabili, in via esclusiva, in relazione degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione");*

- anche la Regione Siciliana con la circolare 13 aprile 2001, n° 2, dell'Assessorato degli Enti Locali ha previsto espressamente che *"Rimane la distinzione delle funzioni del segretario da quelle del direttore generale e non si ritiene compatibile, nel disciplinato assetto degli uffici e dei servizi, una utilizzazione dei segretari per l'espletamento complementare di atti di gestione più rilevanti, che rimangono, di contro, riservati ai dirigenti ed ai funzionari apicali scelti";*

- dall'esame degli atti di nomina si evince che la struttura organizzativa dell'Ente è stata modificata, in quanto le competenze di alcune aree sono state di fatto suddivise, spesso in maniera illogica, ai nuovi responsabili e non formalmente affidate "ad interim" come, invece, riportato nei decreti sindacali;

- che il nuovo organigramma strutturale dell'Ente non è stato oggetto di confronto o concertazione con le Organizzazioni Sindacali né è stato preceduto da alcun atto amministrativo idoneo ad determinare la volontà di modificarlo (sul punto si richiamano le deliberazioni della Giunta Comunale n° 70 del 26/05/2011 e n° 22 del 28/02/2012);

- a seguito dell'adozione dei decreti sindacali di nomina le organizzazioni sindacali Cgil-Fp, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno rilevato che *"l'amministrazione comunale del Sindaco Sottile, ha adottato tali atti senza dare la necessaria ed obbligatoria informativa alle Organizzazioni Sindacali"* sottolineando *"l'obbligo di addivenire ad accordi preventivi con il Sindacato firmatario del Contratto di Lavoro";*

**Tutto ciò premesso si interroga il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere:**

- le ragioni per le quali sono stati disattesi i criteri fissati dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 73 del 04/09/2013;

- i motivi per i quali, con riferimento alle nomine, si è ritenuto di non aderire ai criteri di professionalità, specializzazione e competenze desunte dai curricula dei dipendenti;

- le ragioni per le quali non sono state preventivamente sentite le Organizzazioni Sindacali;

- se non si siano valutati eventuali profili di illegittimità, quanto al Decreto del Sindaco relativo all'attribuzione di funzioni gestionali in capo al Segretario Comunale, per le motivazioni già svolte nella premessa della presente interrogazione;

- se non si ritiene di revocare i provvedimenti e procedere alla eventuale modifica della struttura organizzativa previa concertazione con i sindacati e sulla scorta di criteri di efficienza, di cui alla "**Selezione Comparativa**" che costituisce il cardine della riforma della Pubblica Amministrazione quanto alla ratio della normativa nazionale vigente che dalla Legge 127/97 ( Bassanini) in poi , attua la separazione tra gli atti di indirizzo politico e i cosiddetti atti di gestione, nei rapporti tra la politica e la struttura comunale;

Si chiede risposta orale.

S.Agata Militello 14.10.2013

I Consiglieri Comunali

Barone, Barbuzza, Befuma, D'Angelo, Gumina, Indriolo